

## Richiesta di verifica e validazione della scheda AeDES

solo per edifici ricadenti nel centro storico del comune (zona A del PRG oppure perimetrazione del Piano di Ricostruzione)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

- Proprietario
- Presidente del consorzio (allega verbale di nomina)
- Procuratore speciale (allega procura)
- Rappresentante per la riparazione delle parti comuni (allega verbale)

Con riferimento all'edificio come di seguito identificato:

- Comune \_\_\_\_\_
- Proprietari  
(indicare i nomi di tutti i proprietari) \_\_\_\_\_
- Via \_\_\_\_\_  
(indicare la via relativa all'accesso principale)
- Altre vie \_\_\_\_\_  
(indicare i nomi di eventuali ulteriori vie che circondano l'edificio)
- Numeri civici \_\_\_\_\_
- N. aggregato \_\_\_\_\_  
(numero assegnato dal Dipartimento di protezione Civile durante la prima emergenza e reperibile all'indirizzo:  
<http://aveianet.usrc.it/CartografiaDPC.aspx>).
- N. aggregato come identificato dal Comune<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
- Dati catastali:  
Foglio \_\_\_\_\_, particella/e \_\_\_\_\_, Sub. \_\_\_\_\_

N. edificio \_\_\_\_\_

Nell'ambito dell'aggregato.  
(dovrà coincidere con numerazione MIC)

Richiede all'UTR la verifica e validazione della scheda AeDES compilata dal progettista incaricato di seguito individuato:

Titolo \_\_\_\_\_ (ing/arch/geom...)

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_

La scheda da validare riporta il seguente giudizio di agibilità

<sup>1</sup> Attenzione: sono considerati aggregati soltanto quei fabbricati individuati come tali dal Comune ai sensi dell'art.7 dell'OPCM 3820.

**MOTIVAZIONE**

- Assegnazione di **esito mancante** dentro PDR/zona A (art. 2 comma 1)
- Unificazione di **esiti discordanti** dentro PDR/zona A (art. 7 comma 1)
- Assegnazione di esito per edificio con **esito F dentro PDR/zona A** (art. 10 comma1)
- Assegnazione di esito per edificio con **esito D dentro PDR/zona A** (DPCM 4/2/2013 art.2 comma 7)

**Alla richiesta di validazione allega:**

1. Scheda di agibilità modello AeDES compilato in tutte le sue parti
2. Documentazione fotografica interna ed esterna (le foto potranno essere consegnate in formato digitale a colori)
3. Elaborati grafici contenenti i punti di presa delle foto
4. Inquadramento dell'edificio/aggregato all'interno del centro storico (zona A o perimetro del PdR)
5. Schema <sup>(1)</sup> a fil di ferro dell'aggregato che contenga obbligatoriamente:
  - a. La numerazione degli edifici individuati (da riproporre in MIC),
  - b. i nomi di tutte le strade circostanti l'edificio/aggregato,
  - c. i numeri civici,
  - d. il numero di piani.
6. Relazione giustificativa della richiesta di unificazione/assegnazione.
7. Copia del documento di identità del richiedente e del progettista.
8. Copia del contratto stipulato o del verbale di nomina del tecnico incaricato.
9. Indicazione delle schede ove già presenti sull'edificio (scheda numero, data, denominazione edificio o proprietario) Solo nel caso di unificazione di esiti discordanti/esito F/esito D.
10. Visure catastali o atti attestanti la proprietà dell'immobile
11. CD contenente l'intera documentazione presentata  
Con la firma apposta in calce si attesta la conformità della copia cartacea e di quella digitale.
12. Altro \_\_\_\_\_

- Chiede di ricevere ogni comunicazione utile al buon esito del procedimento in oggetto ai seguenti recapiti:** cellulare \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_
- Chiede che di ogni comunicazione sia interessato il tecnico incaricato.**

**Il tecnico incaricato**  
(per accettazione)

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti oltre al decadimento dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000).


Data   /  /  

**Il richiedente**

\_\_\_\_\_

**Fac-simile di schema dell'aggregato da allegare a ciascuna richiesta.**

Per una efficace indicazione degli edifici, lo schema dell'aggregato dovrà essere graficamente conforme a quello illustrato di seguito:



*Nella Colonna esito riportare i giudizi di agibilità già regolarmente assegnati.*

Per la suddivisione dell'aggregato in edifici e per la corretta individuazione dell'edificio oggetto della scheda di agibilità che viene proposta, valgono le indicazioni contenute nel manuale per la compilazione della scheda AeDES (06/2008) al paragrafo 2.4.

Si sottolinea che gli edifici individuati ai fini della presente assegnazione di esito dovranno corrispondere, per sagoma e numerazione, agli edifici (ED) che il progettista indicherà nell'ambito della scheda MIC (cfr. allegato tecnico par. 2.1.3).



Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere

## PROVVEDIMENTO N. 2

### **Linee guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità.**

#### **Il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere**

**VISTO** il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*, convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2009, n. 77;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3820 del 12 novembre 2009;

**VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare gli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del Capo X-bis *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nonché per la ricostruzione lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 54 del 5 marzo 2013;

**VISTO** il Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43, *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*, convertito con modificazioni, in Legge 24 giugno 2013, n. 71;

**VISTE** altresì le disposizioni di cui ai Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione nn. 15 del 9 luglio 2012, 35 del 10 gennaio 2011, 41 dell'8 febbraio 2011, 3 del 7 giugno 2012 e 131 del 29 giugno 2012 lette alla luce di quanto disposto dall'art. 67-quinquies, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito con successive modificazioni in Legge n. 134/2012;

**VISTO** il Provvedimento n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere recante la *“Disciplina transitoria per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nelle more di attuazione di quanto disposto dal DPCM 4 febbraio 2013 e secondo quanto previsto nel decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43”*;

**RICHIAMATA** l'Intesa per la costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012;

**CONSIDERATA** la necessità di predisporre un documento utile a raccogliere e coordinare le disposizioni intervenute nel tempo in materia di revisione degli esiti di agibilità.

## **DISPONE**

### **Art. 1 Finalità**

Il presente provvedimento, interviene a disciplinare ed uniformare le procedure di prima attribuzione e di revisione degli esiti di agibilità, nelle more della predisposizione del testo unico di cui all'art. 67-*quinques*, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012.

### **Art. 2 Edifici privi di esito di agibilità ricompresi nei centri storici ricadenti nei Comuni del cratere**

1. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per centri storici quelli individuati agli articoli 2 e 3 del Decreto del Commissario Delegato n.3 del 7 giugno 2012 e ove non individuati, la zona A degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli edifici ricadenti all'interno dei centri storici privi di esito di agibilità, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, e consegnate all' Ufficio Territoriale per la ricostruzione (UTR) competente per territorio, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR. La consegna della scheda AeDES, e la sua verifica e validazione sono effettuate con le modalità specificate nella modulistica allegata.
3. Le schede AeDES riferite a edifici interessati da un pericolo indotto da edifici circostanti e dunque recanti l'esito di agibilità di tipo F, dovranno riportare nella sezione n. 9 la seguente dicitura: *"l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare l'esito intrinseco dell'edificio) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)"*.
4. Nelle more dell'adozione del modello parametrico per i Comuni del Cratere, di cui al DPCM 4 febbraio 2013, la verifica e validazione della scheda compilata dal progettista incaricato, attraverso la suddetta modulistica, viene effettuata preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo di riparazione dell'edificio.

### **Art. 3 Edifici privi di esito di agibilità non ricompresi nei centri storici ricadenti nei Comuni del cratere**

1. Per gli edifici ricompresi in aggregati edilizi e ricadenti al di fuori dai centri storici, i sopralluoghi sono effettuati, previa richiesta dell'avente diritto, dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.
2. Per gli edifici non ricompresi in aggregati edilizi e ricadenti al di fuori dei centri storici, la valutazione di agibilità sismica viene effettuata solo qualora sia stata presentata formale richiesta

dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alle strutture competenti (DiComaC. /S.G.E.), entro il termine del 30 agosto 2010.

3. Nei casi previsti al comma 2, i sopralluoghi, previa verifica del rispetto del termine suindicato, sono effettuati dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.

4. La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita dal Sindaco.

#### **Art. 4 Edifici privi di esito di agibilità ricadenti nei Comuni “fuori cratere”**

1. Gli edifici per i quali non sia stato effettuato il sopralluogo di agibilità, ricompresi in aggregati con almeno un edificio con esito di agibilità regolarmente attribuito e ricadenti nei Comuni “fuori cratere” sono da considerarsi agibili con esito di tipo “A” valevole al solo fine della determinazione del contributo spettante per il ripristino delle sole parti strutturali.

2. Per gli edifici ricadenti nei Comuni “fuori cratere” che non appartengono alla categoria definita al comma 1 non si procede all’esecuzione del sopralluogo né all’assegnazione dell’esito.

#### **Art. 5 Revisione dell’esito di agibilità per gli edifici ricadenti nei Comuni del cratere**

Per gli edifici già assegnatari dell’esito di agibilità, qualora siano state presentate richieste di revisione dello stesso entro il termine del 30 agosto 2010 o qualora dette richieste di revisione siano intervenute entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dell’esito, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza, previa verifica del rispetto dei suddetti termini.

#### **Art. 6 Revisione dell’esito di agibilità per gli edifici ricadenti nei Comuni “fuori cratere”**

1. Non è prevista la revisione dell’esito di agibilità quando questo sia stato assegnato da un tecnico professionista attraverso la perizia giurata completa del nesso di causalità.

2. Per gli edifici con esito di agibilità già regolarmente assegnato dal personale incaricato dalle strutture competenti (Dicomac/SGE), qualora siano state presentate richieste di revisione dello stesso entro il termine del 30 agosto 2010 o qualora dette richieste di revisione siano intervenute entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’esito sull’albo o entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dell’esito, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza, previa verifica del rispetto dei suddetti termini.

#### **Art. 7 Esiti di agibilità discordanti riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni del cratere**

1. Per gli edifici con esito discordante, ricompresi nei centri storici, i sopralluoghi e la compilazione della scheda AeDES sono a cura dei progettisti incaricati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento, attraverso la specifica modulistica allegata.

2. Nelle more dell’adozione del modello parametrico per i Comuni del Cratere di cui al DPCM 4 febbraio 2013, la verifica e validazione della scheda compilata dal progettista incaricato, viene

effettuata preliminarmente alla presentazione della richiesta di contributo di riparazione dell'edificio.

3. Per gli edifici con esito discorante, non ricompresi nei centri storici, previa verifica delle condizioni attestanti la sussistenza di tale tipologia di esito, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

#### **Art. 8 Esiti di agibilità discordanti riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni "fuori cratere"**

Per gli edifici con esito discordante, previa verifica delle condizioni attestanti la sussistenza di tale tipologia di esito, i sopralluoghi vengono effettuati dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

#### **Art. 9 Compresenza di schede AeDES e B-DP relative ad uno stesso edificio**

In caso di compresenza su uno stesso edificio di scheda AeDES e scheda modello B-DP, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013.

#### **Art. 10 Esiti di agibilità di tipo "F" riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni del cratere**

1. Per gli edifici con esito di tipo "F", ricompresi nei centri storici, il sopralluogo e la compilazione della relativa scheda AeDES sono effettuati dai progettisti incaricati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del DPCM 4 febbraio 2013, ferma restando la successiva verifica e validazione della suddetta scheda mediante la modulistica di cui all'art. 2 comma 1, da parte dei tecnici in servizio presso gli UTR di riferimento.

2. Per gli edifici con esito di tipo "F", non ricompresi nei centri storici, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni interessati o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR di competenza.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il progettista incaricato o il tecnico del Comune/UTR, deve indicare nella scheda AeDES l'esito F nella sezione n. 8 e, qualora il pericolo esterno sia ancora presente, nella sezione n. 9 deve indicare la seguente dicitura: *"l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare quale) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)"*.

#### **Art. 11 Esiti di agibilità di tipo "F" riferiti ad edifici ricadenti nei Comuni fuori cratere**

1. Per gli edifici con esito di tipo "F" nei Comuni fuori Cratere, il sopralluogo verrà effettuato dai tecnici dei Comuni di competenza o, previa delega delle suddette attività, dai tecnici in servizio presso gli UTR competenti.

2. Nel caso di cui al comma precedente, qualora il pericolo esterno sia ancora presente, il tecnico del Comune/UTR deve indicare nella scheda AeDES l'esito F nella sezione n. 8 e nella sezione n. 9 la seguente dicitura: *"l'edificio oggetto di sopralluogo assume l'esito (specificare quale) ai fini dei lavori di ripristino. Il pericolo esterno è dato da (descrivere sinteticamente la causa)"*.

## **Art. 12 Pubblicazione dei nuovi esiti di agibilità**

1. Tutti gli esiti, attribuiti secondo le modalità descritte dal presente provvedimento, saranno oggetto di pubblicazione da parte del Comune competente nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento. A tal fine, sarà cura dell'UTR competente a trasmettere al Comune le informazioni necessarie.
2. Nei casi previsti agli articoli 2, 7 e 10, una copia della scheda recante la dicitura "*redatta dal progettista incaricato, ai sensi del DPCM del 3 Febbraio 2013*" sarà trasmessa all'USRC che provvederà all'aggiornamento dell'archivio delle schede.
3. Per gli edifici di cui all'art. 10 comma 3 e all'art.11 comma 2, l'esito indicato nella sezione 9 sarà reso noto dal Comune competente per le sole finalità connesse alla predisposizione del progetto per la richiesta del contributo di riparazione.
4. La successiva attestazione della rimozione del rischio esterno sarà effettuata dal Comune interessato che in seguito a ciò, provvederà alla pubblicazione dell'esito definitivo, valido per tutti gli effetti di legge.

## **Art. 13 False dichiarazioni**

Qualora nel corso delle attività di sopralluogo, i tecnici del Comune/UTR/USRC riscontrino la mancata veridicità di quanto dichiarato dal progettista incaricato, gli sono tenuti ad effettuare le tempestive comunicazioni alle autorità competenti così come previsto dalla vigente normativa.

## **Art. 14 Disposizioni finali in materia di esiti di agibilità**

Non è consentito richiedere la modifica dell'esito di agibilità qualora l'istruttoria di ammissione al contributo sia definita o qualora i lavori siano stati eseguiti in tutto o in parte.

Fossa, 19 agosto 2013

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale**  
*Dott. Paolo Esposito*